REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa Giovanna Olivadese	Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio dell'8.4.2025

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16.6.2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto n. prot. 570 del 18.12.2024, trasmesso a questa Sezione di controllo a mezzo pec in data 9.1.2025 (acquisita al prot. Cdc n. 129/2025), a firma del Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli";

VISTA la documentazione trasmessa e tutti gli atti acquisiti in sede istruttoria;

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 1306 del 28.2.2025, formulato dal Magistrato istruttore;
VISTA la risposta dell'Amministrazione, affidata alla nota acquisita al prot. Cdc n. 1500 del 13.3.2025;
VISTA la relazione del Magistrato istruttore, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, con cui è stato richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto;
VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 47/2025 in data 27.3.2025, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;
Udito il relatore, Ref. Alessandro De Santis;
Dato atto della mancata partecipazione dell'Amministrazione e della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta.

FATTO E DIRITTO

1. Il decreto oggetto di controllo.

Con il decreto n. prot. 570 del 18.12.2024, trasmesso a questa Sezione di controllo a mezzo pec in data 9.1.2025 (acquisito al prot. Cdc n. 129/2025) ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 123/2011, il Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "*N. Jommelli*" disponeva, in favore di Cammisa Annamaria, la liquidazione della somma di € 23.051,13, a titolo di differenze retributive spettanti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 5141/2022. Il decreto veniva registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta.

Più precisamente, può osservarsi che, con la sentenza n. 5141/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro, adito con il ricorso n. 11186/2020 R.G., al fine di "*accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio effettivamente maturata per gli anni di insegnamento presso la scuola dell'infanzia dall' 01.01.86 al 30.08.93*", il Ministero dell'Istruzione è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente "*di € 23.051,13 a titolo di differenze retributive maturate dal settembre 1994 all' ottobre 2020, oltre interessi dalla maturazione al saldo*". Il Ministero dell'Istruzione è stato, altresì, condannato "*al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.695,00 oltre IVA e CPA e*

rimborso spese forfettarie come per legge, … e … al pagamento in favore di Cammissa Annamaria del restante 90 % delle spese con attribuzione ai procuratori anticipatari".

2**. I rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta.**

Va in primo luogo premesso che, dalla documentazione versata in atti, emerge che la Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta formulava uno specifico rilievo su di un antecedente decreto di liquidazione port. n. 566 del 11.11.2024, ad essa trasmesso per la verifica della legalità della spesa nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità *ex* artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 123/2011.

Ricevuto il suddetto provvedimento per i prescritti controlli, la Ragioneria riteneva di denegare il visto e procedere alla restituzione dello stesso in data 27.11.2024, secondo quanto attestato dalla copia dello screenshot del sistema operativo "Protocollo RGS" di protocollazione automatica delle Osservazioni impeditive prot. n. 52666/2024 e dalla ricevuta di consegna e accettazione pec in pari data - inviate a questa Sezione dalla Ragioneria stessa.

In particolare, in ordine alla vicenda originatasi dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 5141/2022, l'Organo di controllo contestava la circostanza secondo cui l'amministrazione scolastica proponente "*in applicazione della sentenza richiamata in oggetto, ha trasmesso il decreto n. 566 del 11/11/2024 dispositivo del pagamento della somma di €. 23.051,13 anzichè della somma di € 6.206,51 che sarebbe stata assolta se l'eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente proposta. In sostanza il maggiore esborso a carico del Bilancio dello Stato scaturisce da una omissione della Pubblica Amministrazione tenuta al tempestivo compimento di determinati atti processuali*".

Nel rappresentare che, ad avviso della RTS, "*detta fattispecie si traduce in una grave irregolarità amministrativa, foriera di un danno erariale e che la Sentenza di condanna al pagamento della summenzionata maggiore somma costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata*" per cui la Ragioneria – "*può eseguire il pagamento della suddetta maggiore somma, tramite il Sistema NoiPA, a seguito dell'ordine di pagamento di cui all'art. 10 del decreto Legislativo n. 123/2011*" – veniva dichiarato che "*il provvedimento n. 566 del 11/11/2024, carente del suddetto ordine, non ha ulteriore corso*".

3. La risposta dell'Amministrazione scolastica.

Il Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "*N. Jommelli*", ricevute le osservazioni impeditive di cui al prot. n. 52666 del 27.11.2024 (acquisite al protocollo informatico in entrata al prot. n. 0011835 del 27.11.2024), trasmetteva il decreto di liquidazione n. 570 del 18.12.2024 (acquisito al protocollo informatico in uscita al n. 0013027 del 30.12.2024), con cui si ridisponeva la liquidazione delle differenze spettanti in esecuzione della sentenza n. 5141/2022 per un ammontare pari ad € 23.051,13, apponendosi in premessa una richiesta implicita di visto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011 ("*Visto l'art. 10 del D.Lgs 123/2011 che ordina all' organo di controllo di dare applicazione al Provvedimento, in cui si traduce l'esecuzione della sentenza n. 5141 del 14.11.2022 del Tribunale di Napoli Nord*"), richiamata in via generale nella parte dispositiva del provvedimento sottoposto a controllo, in cui si dichiarava contestualmente che "*il presente decreto sarà inviato alla ragioneria territoriale dello stato per quanto di competenza, la Direzione provinciale del tesoro è autorizzata, ai sensi delle citate norme, a variare la relativa partita di spesa fissa*".

4. La trasmissione degli atti alla Corte dei conti

La Ragioneria, conseguentemente, dopo aver proceduto alla registrazione "forzosa" con Visto n. 1 dell'8.1.2024, in ragione delle richiamate dichiarazioni *ex* art. 10 del D.Lgs n. 123/2011, investiva dell'esame la Sezione di controllo con trasmissione a mezzo pec del decreto e dell'allegata documentazione, comprensiva in particolare dei seguenti ulteriori documenti afferenti alla articolata vicenda giudiziaria in esame: Osservazione n. 52666/2024 RTS Caserta; Osservazione n. 51577/2024 RTS Caserta; Osservazione n. 46553/2024 RTS Caserta; Osservazione n. 34493/2024 RTS Caserta; Fascicolo documentale trasmesso dal Liceo Jommelli di Aversa comprensivo del Decreto n. 570/2024; Ricorso introduttivo del giudizio; Sentenza n. 5141/2022 del Tribunale di Napoli Nord; CTU; Certificato di passaggio in giudicato della Sent. n. 5141/2022.

Alla luce delle carenze documentali e delle ulteriori esigenze di chiarimenti emerse, con nota prot. Cdc n. 1306 del 28.2.2025, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, al fine di appurare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del controllo successivo di legittimità, intestato alla magistratura contabile dall'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011.

Veniva, quindi, richiesto di trasmettere: "*il decreto n. 556 del 11.11.2024, da cui parrebbe emergere il conflitto tra le amministrazioni proponenti; (…) la "prova" documentale attestante la data di trasmissione degli atti tra le amministrazioni proponenti, con particolare riferimento alla ricezione della Dichiarazione di assunzione espressa di responsabilità del Dirigente, ex art. 10, comma*

1, del D.Lgs. 123/2011, contenuta nel Decreto n. 570 del 18.12.2024 sottoposto a controllo, su cui risulta apposto un protocollo in uscita n. 0013027 del 30.12.2024; (…)la nota interlocutoria dell'USR Campania prot. n. 50615/2024, a cui fa riferimento l'Osservazione Rag. CE prot. n. 0011584 del 21.11.2024, allegata al fascicolo di parte".

Infine, si richiedeva di "*(…) precisare se, in ordine alla vicenda in esame, sia intervenuta l'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente*".

Con nota prot. 12460 del 13.3.2025 acquisita al prot. Cdc n. 1500/2025, la Ragioneria, in sede di riscontro agli incombenti istruttori, trasmetteva tutta la documentazione richiesta, fornendo il provvedimento n. 556 del 11.11.2024 dell'Istituto Jommelli, nonché la nota interlocutoria dell'USR Campania prot. n. 50615/2024, cui fa riferimento l'osservazione n. prot. 0011584 del 21.11.2024, con la quale, l'U.S.R. Ufficio IX - MIM, per quanto di sua competenza, rappresentava che "*la notifica del contenzioso, ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., risulta pervenuta dall'USR Campania, oltre i termini della tempestiva costituzione in giudizio (10 gg dalla prima udienza di discussione). Tale motivazione era stata precedentemente fornita, unitamente alla copia del ricorso introduttivo, con nota prot. 001797 del 3/9/2024, alla quale si rinvia*".

In ordine ai chiarimenti invocati circa la eventuale sussistenza di un'espressa richiesta da parte dell'istituto scolastico volta ad ottenere precise istruzioni operative per la risoluzione del caso in questione, si precisava, altresì, che non risultavano interlocuzioni con l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente.

In riferimento alla trasmissione delle determinazioni dirigenziali adottate in sede di risposta alle osservazioni impeditive prot. n. 52666 del 27.11.2024, da cui prende le mosse il conflitto con l'Amministrazione proponente, veniva trasmessa la prova della ricezione della dichiarazione di assunzione espressa di responsabilità del Dirigente *ex* art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 123/2011, contenuta nel Decreto n. 570 del 18.12.2024, allegando il file della "*Risp. Osservazione n. 52666 del 27.11.2024*" relativa alla PEC del Dirigente scolastico del 30.12.2024.

5. I presupposti del controllo successivo di legittimità del Giudice contabile.

Come è noto, il controllo successivo di legittimità del Giudice contabile si attiva nel caso in cui l'Amministrazione statale non si conformi alle osservazioni formulate dalla Ragioneria territorialmente competente nell'esercizio del proprio controllo preventivo (art. 7 del D.Lgs. n. 123/2011) sulle specifiche categorie di atti indicati dall'art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123/2011,

disponendo, sotto la propria responsabilità, di dare comunque seguito al provvedimento, nonostante i rilievi ostativi.

Il decreto oggetto di odierno esame, più volte richiamato, rientra nella previsione dell'art. 5, co. 1, che concerne "*tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato*".

5.1. Il rispetto dei termini procedimentali.

Al riguardo, giova precisare che il procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile affidato agli Uffici centrali e periferici della Ragioneria dello Stato (*ex* artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123/2011), si articola in due fasi, entrambe scandite da termini perentori. A tal riguardo, l'art. 8, co. 1, del richiamato decreto stabilisce che gli atti assoggettati al controllo preventivo della Ragioneria, contestualmente alla loro adozione da parte dell'amministrazione, sono inviati all'ufficio della Ragioneria competente, che provvede, (come nel caso di specie) entro trenta giorni dal ricevimento, all'apposizione del visto. Il secondo comma del medesimo art. 8 chiarisce che, trascorso il predetto termine senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, "*l'atto è efficace e viene restituito munito di visto*".

Al contrario, nel caso in cui la ragioneria formuli rilievi impeditivi, il co. 1 dell'art. 10 prevede che "*il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo temine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti*".

Il co. 2 stabilisce che "*nei casi in cui il temine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente*".

Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Magistratura, "*scopo precipuo del controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti non è quello di risolvere controversie in atto tra le Amministrazioni dello Stato e il privato destinatario del provvedimento o l'organo di controllo, bensì quello di verificare, sotto il profilo amministrativo, la regolarità della procedura seguita per la registrazione, e la legittimità del provvedimento che il dirigente dell'Amministrazione ha portato ad esecuzione, nonostante le*

osservazioni impeditive dell'organo di controllo, assumendone in proprio la responsabilità" (v. deliberazione SS.RR. n. 9/CONTR/2012).

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si ritiene che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti legittimanti l'esercizio del controllo successivo di legittimità intestato alla Magistratura contabile dall'art. 10 del D.Lgs n. 123/2011.

Segnatamente, manca una tempestiva ed esplicita determinazione dirigenziale di dare seguito, sotto la propria responsabilità, al provvedimento anche in presenza di osservazioni della Ragioneria territoriale (v. deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Campania nn.128/2019/SUCC; 190/2019/SUCC e 108/2020/SUCC).

Quanto al rispetto dei termini procedimentali, dall'esame della documentazione agli atti, trasmessa a seguito degli incombenti istruttori, si ravvisa, in particolare, la violazione del termine perentorio di trenta giorni divisato dall'art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 123/2011.

Infatti, l'atto di riscontro ai rilievi della Ragioneria – contenente la liquidazione della somma di € 23.051,13, a titolo di differenze retributive spettanti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro n. 5141/2022 – come si evince dal protocollo informatico dell'Istituto scolastico e dalla relativa pec di trasmissione acquisita agli atti in fase istruttoria, è stato trasmesso alla Ragioneria di Caserta solo in data 30.12.2024.

La giurisprudenza di questa Corte (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Campania, n. 138/2022/SUCC; cfr., altresì, Corte dei conti, Sez. reg. contr Piemonte, n. 62/2014/SUCC; Id. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 200/2014/SUCC) ha chiarito – sulla scorta di un'interpretazione letterale e logico sistematica degli artt. 8, co. 2, e 10, co. 2, del D.Lgs. n. 123/2011 – che tanto l'osservazione impeditiva della Ragioneria quanto la disposizione impartita dal dirigente responsabile hanno natura di atti recettizi, cioè di atti che producono effetti solo nel momento in cui pervengono nella sfera di conoscibilità del destinatario (salvo il principio generale della scissione soggettiva fra il momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario). Depongono in tal senso la lettera della norma ed evidenti ragioni di certezza delle situazioni giuridiche.

Conseguentemente, l'atto a firma del dirigente scolastico è da ritenersi tardivo, ai sensi dell'art. 10, co. 1, in quanto non pervenuto alla Ragioneria territoriale entro trenta giorni dal 27.11.2024 (data di ricevimento delle osservazioni da parte dell'Istituto scolastico).

In definitiva, in disparte ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un danno erariale, attribuita ad altre articolazioni di questa Corte, fermo restando che risulta acquisita agli atti

la summenzionata nota interlocutoria dell'USR Campania prot. n. 50615/2024 a cui fa riferimento l'Osservazione della Rag. Ce prot. n. 0011584 del 21.11.2024, non sembra revocabile in dubbio che il controllo magistratuale, di cui al citato art. 10, non possa essere esercitato in mancanza delle condizioni che ne legittimano l'attivazione, circostanza che impone l'adozione di una pronuncia di non luogo a deliberare.

Giova in ogni caso svolgere alcune riflessioni rispetto al provvedimento di liquidazione oggetto di esame (Decreto n. 570 del 18.12.2024).

A ben vedere, la conclusione della complessa controversia è stata tracciata in modo netto dalla sentenza richiamata, che non lascia residuare margini di discrezionalità in capo alla Amministrazione soccombente. Tra la documentazione trasmessa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 123/2011 vi è la citata sentenza n. 5141/2022, in cui si ripercorre l'iter giudiziario che si è concluso con l'emanazione del definitivo decreto prot. n. 570 del 18.11.2024, sottoposto all'esame della Sezione. Agli atti è presente l'attestazione rilasciata, in data 2.8.2023, dal Funzionario giudiziario della cancelleria della Sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli Nord, relativa alla mancata impugnazione della sentenza n. 5141/2022, emessa all'esito del proc. n. 11186/2020 R.G. È indubbio che sulla vicenda si è formato il giudicato, così come è indubbio che l'ordinamento predisponga gli strumenti necessari ad obbligare la controparte soccombente a ottemperare perché si realizzi il diritto accertato all'esito di un processo favorevole (Cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Campania, n. 238/2024/SUCC).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Dichiara il non luogo a deliberare in riferimento al decreto n. prot. 570 del 18.12.2024, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli".

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.

IL MAGISTRATO est. IL PRESIDENTE

Depositato in Segreteria in data

14 aprile 2025
Per il Direttore del Servizio di supporto

Dott.ssa Amelia Montecuollo